RIFLETTENTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO 22 FEBBRAIO 1885 N. 2922 (SERIE 3ª) E 17 LUGLIO 1890 N. 6955 (SERIE 3ª)

Art. 6

I successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa debbono notificare giudizialmente all' Istituto come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato. Anche il marito deve denunziare l'atto dotale, col quale si costituisce in dote il fondo gia' ipotecato all'Istituto.

Per la prova del trasferimento bastera' la esibizione dei relativi documenti autentici, di cui l'Istituto prendera' nota.

In virtu' di siffatta notificazione, che deve contenere la elezione di domicilio di essi successori o aventi causa nel luogo del tribunale, nel cui circondario sono situati i fondi, l'Istituto procedera' contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.

In mancanza di tale notificazione gli atti giudiziali, compresi quelli di rinnovazione d'ipoteche, d'interruzione della prescrizione di esse, di sequestro, d' ingiunzione del pagamento, d'immissione dell' Istituto in possesso, di subastazione e di aggiudicazione, possono esser diretti contro il debitore iscritto, quand'anche il fondo o per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, sia nel frattempo passato nelle mani di uno o piu' eredi, ovvero di aventi causa o terzi con o senza divisione.

In questo caso i successori, gli aventi causa o i terzi potranno intervenire nel giudizio, senza obbligo nell' Istituto di citare in causa gli altri interessati e non intervenuti per integrare il giudizio.

Versione in vigore dal 28 giugno 1896, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riflettente modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª) e 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª)
Estremi	Legge 4 giugno 1896, n. 183
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-modificazioni-alle-leggi-sul-credito-fondiario-22/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it